

## STATUTO

### Art. 1

#### *Costituzione, denominazione e sede*

- 1) E' costituita con sede in Ravenna presso la Casa del Volontariato in Via Oriani n. 44, l'Associazione di volontariato denominata "MARINANDO RAVENNA".
- 2) L'Associazione nasce come gemella dell'Associazione di volontariato MARINANDO avente sede in Rimini Via Sinistra del Porto – P.le Squero n. 1 ed attiva sul territorio della Provincia di Rimini, di cui i soci fondatori di MARINANDO RAVENNA apprezzano l'attività prefiggendosi di replicarla, per quanto possibile, sul territorio della Provincia di Ravenna. Col consenso dell'associazione riminese, MARINANDO RAVENNA ne adotta il nome, gli scopi sociali e le modalità operative, instaurando da subito con essa buoni rapporti di collaborazione, pur nel rispetto della reciproca piena autonomia giuridica e patrimoniale.
- 3) La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato, non ha scopo di lucro ed è apartitica.

### Art. 2

#### *Scopi e finalità*

- 1) L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e di beni culturali; è un'Associazione di cittadini che persegue lo scopo di difendere l'ambiente, la salute umana, le risorse naturali, le specie animali e vegetali, il patrimonio storico e culturale, la tutela del territorio e del paesaggio, nonché di favorire stili di vita, di produzione di consumo improntati all'ecosviluppo e ad un equilibrato rapporto fra essere umano e natura.
- 2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
  - a. Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente marino e alla definizione della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
  - b. Perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali e dell'ambiente;
  - c. Intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una conoscenza sensibile ai problemi dell'ambiente marino e un equilibrato rapporto fra essere umano e natura;
  - d. Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi inerenti a problemi specifici di carattere ecologico, biologico, chimico, fisico, territoriale, con strumenti propri e/o di terzi;
  - e. Organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale e la bonifica di ambienti litorali;
  - f. Organizzare attività turistiche, quali ad esempio escursioni, campeggi, campi scuola per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
  - g. Produrre stampati anche periodici di materiale didattico, audiovisivi filmati gadget ed altro materiale attinente allo scopo sociale.
  - h. Promuovere l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente nell'ambito delle finalità previste dal primo comma del presente articolo.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

**Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/1991**

- 4) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

### Art. 3

#### *Risorse economiche*

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Contributi degli aderenti;
  - b. Contributi di privati;
  - c. Contributi dello Stato di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. Donazioni e lasciti testamentari;
  - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

### Art. 4

#### *Membri dell'Associazione*

- 1) In numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

### Art. 5

#### *Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

- 1) Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
  - a. Per recesso;
  - b. Per mancato versamento della quota associativa annuale;
  - c. Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - e. Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima dei procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

**Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/1991**

- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Art. 6

##### *Doveri e diritti degli associati*

- 1) I soci sono obbligati:
  - a. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  - d. A prestare la loro opera a favore dell' Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2) I soci hanno diritto:
  - a. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. Ad accedere alle cariche associative;
  - d. A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

#### Art. 7

##### *Organi dell 'Associazione*

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea dei soci;
  - b. Il Comitato Direttivo;
  - c. Il Presidente;
  - d. Il Segretario.

#### Art. 8

##### *L'Assemblea*

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a. Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b. Nomina i componenti del Comitato Direttivo;
  - c. Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
  - d. Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - e. Delibera l'esclusione dei soci dell' Associazione;
  - f. Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione e/o mediante affissione della convocazione presso la sede sociale. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
- 5) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
- 6) Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 9

##### *Il Comitato direttivo*

- 1) L'Associazione è retta da un Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall' Assemblea dei soci. Il Primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato Direttivo nomina e elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.
- 4) Al Comitato Direttivo spetta di:
  - a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. Predisporre il bilancio;
  - c. Nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
  - d. Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
- 5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno quattro volte all'anno con scadenze trimestrali e con comunicazione scritta ogni qualvolta il Presidente, o in sua voce il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno i due terzi dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

**Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/1991**

Art. 10  
*Il Presidente*

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11  
*Il Segretario*

- 1) Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, compila i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e delle Assemblee generali, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario soci, affianca il Presidente nella attuazione delle delibere degli organi sociali.

Art. 12  
*Gratuità delle cariche associative*

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 13  
*Norma finale*

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14  
*Rinvio*

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE  
Sante Ghirardi

IL SEGRETARIO  
Debora Briccolani